



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio VI

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c. Al Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma
della Valle D'Aosta

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di Trento

All'Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
LORO SEDI

Oggetto: Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti - Disposizioni a carattere transitorio per l'a.s. 2019/2020

In attesa della definizione dei provvedimenti, di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n.263 (di seguito *Regolamento*) - fermo restando la normativa vigente in materia - con la presente vengono impartite disposizioni a carattere transitorio relative alla valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti per l'a.s. 2019/2020.

In particolare, vengono impartite disposizioni relative a: *Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione (§1); Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello primo periodo didattico (§2); Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello secondo periodo didattico (§3); Valutazione e certificazione nei percorsi di secondo livello (§4); Valutazione e certificazione nei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della*

lingua italiana (§5). Costituiscono parte integrante delle presenti disposizioni i modelli di cui agli allegati A, B, e C.

§1 Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti

1.1.Principi. Oggetto e finalità della valutazione

La valutazione, di cui alle presenti disposizioni, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli adulti frequentanti i percorsi di istruzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c) del *Regolamento*.

La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli adulti; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze nella prospettiva dell'apprendimento permanente, di cui all'articolo 4, comma 51 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito *CPIA*), intesi come unità amministrativa e come unità didattica, con la personalizzazione del percorso, secondo quanto previsto dal Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del *Regolamento* e con le Linee guida adottate con il decreto 12 marzo 2015 (di seguito *LINEE GUIDA*).

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della loro autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

La valutazione è definita, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del *REGOLAMENTO*, sulla base del Patto formativo individuale (di seguito *PFI*), elaborato dalla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del *REGOLAMENTO* ai fini della formalizzazione del percorso di studio personalizzato (di seguito *PSP*), relativo al periodo didattico frequentato dall'adulto.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze chiave dell'apprendimento permanente con particolare riferimento alla "Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare" e alla "Competenza in materia di cittadinanza" di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018. I regolamenti approvati dai CPIA ne costituiscono i riferimenti essenziali; per l'utenza di cui all'articolo 3, comma 2 del *REGOLAMENTO* costituisce riferimento essenziale, altresì, lo Statuto di cui al dPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal dPR 21 novembre 2007, n. 235.

1.2.Valutazione periodica, intermedia e finale.

Per gli adulti iscritti ai percorsi di istruzione è prevista la valutazione periodica e finale e, eventualmente, la valutazione intermedia.

La valutazione si effettua, di norma, secondo la suddivisione prevista dall'art.74, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come deliberata dal Collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. c), del decreto legislativo medesimo.

Per gli adulti frequentanti i percorsi di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua Italia, per i quali il *PFI* prevede una durata del *PSP* tale da concludersi entro il mese di febbraio, la valutazione finale si svolge al termine del *PSP* medesimo secondo il calendario stabilito dal Collegio dei docenti.

Per gli adulti frequentanti i periodi didattici in due annualità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del *REGOLAMENTO*, al termine della prima annualità è prevista la valutazione intermedia e al termine della seconda annualità la valutazione finale, secondo il calendario stabilito dal Collegio dei docenti.

La valutazione intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle competenze attese ad esito del *PSP* al termine dell'anno di riferimento. Qualora, in sede di scrutinio ad esito della valutazione intermedia, venga accertato un livello insufficiente di acquisizione delle suddette competenze, il Consiglio di classe comunica all'adulto e alla Commissione, di cui all'articolo 5, comma 2 del *REGOLAMENTO*, le carenze individuate, ai fini della revisione del *PFI* e della relativa formalizzazione del *PSP* da frequentare nel secondo anno del periodo didattico di riferimento a cui l'adulto può comunque avere accesso.

1.3 Principi. Oggetto e finalità della certificazione

I *CPIA*, intesi come unità amministrativa e unità didattica - tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 - certificano l'acquisizione delle competenze maturate anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi e contrastare la dispersione scolastica, nonché facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro.

La certificazione delle competenze è, altresì, finalizzata alla messa in trasparenza delle competenze comunque acquisite dall'adulto nella prospettiva dell'apprendimento permanente, anche al fine di favorire il raccordo fra i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello e quelli di secondo livello, nonché il raccordo fra i percorsi di istruzione degli adulti e quelli di istruzione e formazione professionale.

Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del *REGOLAMENTO*, redatta secondo le presenti disposizioni, che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo; al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del *REGOLAMENTO* è, altresì, previsto il rilascio di apposita certificazione.

1.4 Tipologie e modelli di certificazione

In particolare, il *CPIA* rilascia:

1. la certificazione delle competenze, rilasciata al termine del percorso di istruzione degli adulti di primo livello primo periodo didattico (All. A);
2. la certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007, rilasciata al termine del percorso di istruzione degli adulti di primo livello secondo periodo didattico (All. B);

3. il titolo attestante il raggiungimento del livello A2 QCER di conoscenza della lingua italiana (All. C)

§.2 Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello primo periodo didattico

La valutazione degli apprendimenti degli adulti frequentanti i percorsi di primo livello primo periodo didattico per ciascuno degli assi culturali, di cui all'allegato A.3 alle *LINEE GUIDA* (asse dei linguaggi; asse storico-sociale; asse matematico; asse scientifico-tecnologico) è espressa con votazioni in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, che indicano differenti livelli di apprendimento.

Alla valutazione con votazione in decimi dell'asse concorrono i livelli conseguiti per ciascuna delle competenze relative all'asse medesimo come definite nell'allegato A.1 delle *LINEE GUIDA*, comprese quelle per le quali, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore, in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato. A tal fine, fermo restando la loro autonomia, i CPIA possono adottare, per la redazione del documento di valutazione, la seguente corrispondenza: Livello Iniziale = 6; Livello Base = 7; Livello Intermedio = 8; Livello Avanzato = 9/10; il Collegio dei docenti stabilisce i criteri per l'esatta corrispondenza del voto. In caso di non raggiungimento del Livello Iniziale, il voto è espresso in decimi inferiore a 6.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe [articolo 7, comma 1, lettera a) del *REGOLAMENTO*]. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli adulti o per gruppi degli stessi finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun adulto. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

La valutazione delle competenze per le quali, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore, in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato, è effettuata dalla Commissione (articolo 5, comma 2, del *REGOLAMENTO*); la Commissione effettua la valutazione sulla base dei criteri per l'esatta corrispondenza deliberati dal Collegio dei docenti e trasmette gli atti ai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe [articolo 7, comma 1, lettera a) del *REGOLAMENTO*] ai fini delle operazioni di scrutinio.

La valutazione del comportamento degli adulti viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel precedente punto 1.1, ultimo periodo.

I percorsi di primo livello primo periodo didattico si concludono con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 2 del *REGOLAMENTO*.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta dai docenti del gruppo di livello [articolo 7, comma 1, lettera a) del *Regolamento*] previo accertamento dell'effettivo svolgimento del *PSP*, fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato almeno il 70% del percorso ivi previsto, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. Al riguardo, si precisa che il monte ore del *PSP* è pari al monte ore complessivo del

primo periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti (in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato).

A tal proposito, si richiamano le disposizioni a carattere transitorio contenute nella CM n. 9 del 3 novembre 2017 relative allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello primo periodo didattico, che si intendono confermate anche per l'a.s. 2019/2020 con le precisazioni che il riconoscimento dei crediti è di norma in misura non superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato dall'adulto e che la certificazione delle competenze, ivi prevista, dovrà essere effettuata sulla base delle disposizioni presenti.

Pertanto, agli adulti che superano l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione di primo livello primo periodo didattico vengono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze, redatta secondo il modello allegato (Allegato A).

La certificazione, redatta durante lo scrutinio finale dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe [articolo 7, comma 1, lettera a) del *REGOLAMENTO*], è consegnata all'adulto o, nel caso di utenti di cui all'articolo 3, comma 2 del *REGOLAMENTO*, alla famiglia.

Alla definizione del livello dell'asse culturale (iniziale - base - intermedio - avanzato) concorrono i livelli conseguiti per ciascuna delle competenze relative all'asse medesimo, comprese quelle per le quali, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore, in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato.

§3. Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello secondo periodo didattico

La valutazione degli apprendimenti degli adulti frequentanti i percorsi di primo livello secondo periodo didattico per ciascuno degli assi culturali, di cui all'allegato A.3 alle *LINEE GUIDA* (asse dei linguaggi; asse storico-sociale-economico; asse matematico; asse scientifico-tecnologico) è espressa con votazioni in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, che indicano differenti livelli di apprendimento.

Alla valutazione con votazione in decimi dell'asse concorrono i livelli conseguiti per ciascuna delle competenze relative all'asse medesimo come definite nell'allegato A.2 delle *LINEE GUIDA*, comprese quelle per le quali, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore, in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato. A tal fine, fermo restando la loro autonomia, i CPIA possono adottare, per la redazione del documento di valutazione, la seguente corrispondenza: Livello Iniziale = 6; Livello Base = 7; Livello Intermedio = 8; Livello Avanzato = 9/10; il Collegio dei docenti stabilisce i criteri per l'esatta corrispondenza del voto. In caso di non raggiungimento del Livello Iniziale, il voto è espresso in decimi inferiore a 6.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe [articolo 7, comma 1, lettera a) del *REGOLAMENTO*]. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli adulti o per gruppi degli stessi,

finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun adulto. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

La valutazione delle competenze per le quali, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore, in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato, è effettuata dalla Commissione (articolo 5, comma 2, del *REGOLAMENTO*); la Commissione effettua la valutazione sulla base dei criteri per l'esatta corrispondenza deliberati dal Collegio dei docenti e trasmette gli atti ai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe [articolo 7, comma 1, lettera a) del *REGOLAMENTO*] ai fini delle operazioni di scrutinio.

La valutazione del comportamento degli adulti viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel precedente punto 1.1, ultimo periodo.

I percorsi di primo livello secondo periodo didattico si concludono con uno scrutinio finale.

In sede di scrutinio finale i docenti del gruppo di livello [articolo 7 comma 1, lettera a) del Regolamento] accertano l'effettivo svolgimento del *PSP*, fermo restando che non possono essere ammessi alla valutazione finale gli adulti che non hanno frequentato almeno il 70% del percorso ivi previsto, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. Al riguardo, si precisa che il monte ore del *PSP* è pari al monte ore complessivo del secondo periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti (in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato).

Agli adulti che ad esito dello scrutinio finale risultano aver conseguito in tutti gli assi culturali almeno il livello iniziale di apprendimento, viene rilasciata la certificazione delle competenze redatta secondo il modello allegato (Allegato B).

Alla definizione del livello dell'asse culturale (iniziale - base – intermedio – avanzato) concorrono i livelli conseguiti per ciascuna delle competenze relative all'asse medesimo, comprese quelle per le quali, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore, in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato.

Per gli adulti per i quali il *PFI* prevede una durata del percorso di secondo periodo didattico tale da concludersi entro il mese di febbraio, la suddetta certificazione viene rilasciata ad esito dello scrutinio finale svolto al termine del percorso medesimo.

La suddetta certificazione costituisce evidenza utile al fine del riconoscimento dei crediti relativi alle attività ed insegnamenti di area generale dei percorsi di secondo livello primo periodo didattico.

Il conseguimento della suddetta certificazione consente, altresì, all'adulto di iscriversi ai percorsi di secondo livello secondo periodo didattico, previa frequenza con esito positivo di un modulo integrativo, relativo alle attività ed insegnamenti dell'area di indirizzo del percorso di istruzione di

secondo livello scelto dall'adulto, organizzato dalle istituzioni scolastiche di secondo grado d'intesa con il CPIA, unità amministrativa, di riferimento.

§ 4. Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

In riferimento alla valutazione periodica, intermedia e finale si richiamano le disposizioni a carattere transitorio contenute nella CM n. 3 del 17 marzo 2016, che si intendono confermate anche per l'a.s. 2019/2020 nelle parti relative ai punti 1,2 e 4 della circolare medesima. Per quanto riguarda l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, di cui al punto 3 della citata C.M. 3/2016, si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni in merito.

L'ammissione deliberata in sede di scrutinio finale del primo periodo didattico del secondo livello e del secondo periodo didattico del secondo livello, costituisce, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 del *Regolamento*, certificazione per l'accesso al periodo didattico successivo.

§.5 Valutazione e certificazione nei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana

La valutazione degli apprendimenti degli adulti frequentanti i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per ciascuno degli ambiti previsti dall'allegato B.2 delle *LINEE GUIDA* (Ascolto; Lettura; Interazione orale e scritta; Produzione orale; Produzione scritta) è espressa con votazioni in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, che indicano differenti livelli di apprendimento.

Alla valutazione con votazione in decimi dell'ambito concorrono i livelli conseguiti per ciascuna delle competenze relative all'ambito medesimo come definite nell'allegato B.1 delle *LINEE GUIDA*, comprese quelle per le quali, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore, in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato. A tal fine, fermo restando la loro autonomia, i CPIA possono adottare, per la redazione del documento di valutazione, la seguente corrispondenza: Livello Iniziale = 6; Livello Base = 7; Livello Intermedio = 8; Livello Avanzato = 9/10; il Collegio dei docenti stabilisce i criteri per l'esatta corrispondenza del voto. In caso di non raggiungimento del Livello Iniziale, il voto è espresso in decimi inferiore a 6.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe [articolo 7, comma 1, lettera a) del *REGOLAMENTO*]. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli adulti o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun adulto. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

La valutazione delle competenze per le quali, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore, in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del percorso frequentato, è effettuata dalla Commissione (articolo 5, comma 2, del *REGOLAMENTO*); la Commissione effettua la valutazione sulla base dei criteri per l'esatta corrispondenza deliberati dal Collegio dei docenti e trasmette gli atti ai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe [articolo 7, comma 1, lettera a) del *REGOLAMENTO*] ai fini delle operazioni di scrutinio.

La valutazione del comportamento degli adulti viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel precedente punto 1.1, ultimo periodo.

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana si concludono con uno scrutinio finale.


In sede di scrutinio finale i docenti del gruppo di livello [articolo 7 comma 1, lettera a) del Regolamento] accertano l'effettivo svolgimento del *PSP*, fermo restando che non possono essere ammessi alla valutazione finale gli adulti che non hanno frequentato almeno il 70% del percorso ivi previsto, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. Al riguardo, si precisa che il monte ore del *PSP* è pari al monte ore complessivo del percorso sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti (in misura di norma non superiore al 50% del monte ore complessivo del percorso frequentato).

Agli adulti che ad esito dello scrutinio finale risultano aver conseguito in tutti gli ambiti almeno il livello iniziale di apprendimento, viene rilasciato il titolo attestante il raggiungimento del livello A2 QCER di conoscenza della lingua italiana (Allegato C).

Per gli adulti per i quali il *PFI* prevede una durata del percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana tale da concludersi entro il mese di febbraio, il suddetto titolo viene rilasciato ad esito dello scrutinio finale svolto al termine del percorso medesimo.

Nell'invitare le SS.LL. voler dare la massima diffusione alla presente nota, di cui si sottolinea l'importanza, si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA